LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1888

presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Spetta di parlare all'onorevole Simeoni.

Simeoni. Si è affermato da alcuno, e si è cercato insinuare la persuasione, che questa nostra discussione sul nuovo Codice penale, avesse a reputarsi quasi un perditempo. Guardate, si è detto: la Camera non potrà fare innovazioni alle proposte del progetto; tanto vero, che la Commissione non si è creduta autorizzata a proporvi espliciti emendamenti: sarà quindi un parlare inutile, il quale non potrà condurre a risultamenti concreti.

Io credo che questa affermazione sia completamente erronea.

Innanzi tutto a me non pare, che sia vietato di poter discutere, secondo che si pensa, intorno alle proposte che si presentano; e reputo altresi, che la promessa che l'onorevole guardasigilli ha fatto di tener conto del portato della nostra discussione, avrà la sua esplicazione effettiva, venendo a coordinare egli le proprie vedute e quelle della Commissione con le nostre, in quanto sieno accettabili, ed a seconda dello sviluppo che avranno le varie osservazioni che presentano gli oratori. Io però comprendo ancora l'opportunità, che queste, che sarebbero come le ultime linee del quadro, come le sfumature, siano lasciate alla stessa persona che ha presentato il progetto di Codice penale; dappoichè, come in un'opera importante di arte, l'artista non consentirebbe che altri, pur valente, toccasse il quadro con gli ultimi ritocchi; così in un'opera legislativa di questa mole, qual'è il Codice penale, non è ammessibile che altri vi ponga le mani.

È giusto che alle modificazioni sovraintenda quello stesso, che ha coordinato il progetto. E però in p ima, io dico, che non è vana la nostra discussione, perchè sono sicuro che l'onorevole ministro dirà alla Camera di quali e quante delle raccomandazioni che furon fatte, o che si faranno, vorrà tener conto. E la sua parola può essere affidamento sicuro a chiunque di noi, a qualunque lato della Camera appartenga, che le nostre proposte, quando saranno da lui accettate, saranno validamente sostenute nel Senato, e tradotte nel progetto di legge.

Ma v'è ancora un'altra considerazione. Io voglio ammettere per poco anche una ipotesi insostenibile, che cioè tutta la nostra discussione non dovesse far cambiare una virgola al progetto di Codice penale. Forse per ciò potrebbe dirsi, che la nostra discussione sia stata superflua? Ma questo potrebbe dirlo chi è ignaro dell'essenza della legislazione; ma non può concepirlo il legislatore, il quale sa che nel formare le leggi, deve accompagnarle con le maggiori possibili illustrazioni preventive, scritte e parlate, le quali valgano a ben determinarne gli intendimenti.

E se è vero che scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem; questa vis, questa potestas, non può meglio intendersi, che, innanzi tutto, con la interpretazione dottrinale.

La quale va fatta con gli studî che precedono la legge, con le relazioni, con le discussioni parlamentari.

A chi dica inutile la discussione, mi basta ricordare ciò che ha scritto l'Haus pel Codice penale belga, il quale pur ebbe tanti anni di preparazione. Esso ci ha fatto conoscere, che dopo tanti anni di studî e di lavorlo giuridico, si è dovuto andare a ricorrere alla fonte della interpretazione parlamentare, per poter intendere alcuni dei significati delle parole degli articoli: così all'articolo 15 del Codice penale belga, la parola famiglia, si è interpretata, appunto perchè nella Camera così si era detto, soltanto per la famiglia in linea retta: così, all'articolo 22, la parola testamento, si dovè interpretare per qualunque atto di ultima volontà, anche se donazione a causa di morte.

Dunque l'opera nostra è opera elevata e sapiente.

Sia qualunque il risultato della nostra discussione, siano o no accettate le nostre idee, che veniamo manifestando; sarà sempre opera degna di legislatori il fare la disamina della legge, che veniamo ad approvare.

Si è detto pure in quest'Aula, che noi veniamo a dare il nostro voto al Codice penale, per trattarsi di una questione politica, più che per convincimento di giuristi.

Io credo che affermazione più azzardata, od ang che più eccentrica, non si sia potuta fare.

Se c'è un argomento nel quale la politica deve stare da parte, è appunto quello che riguarda una codificazione.

Ma se poi per politica si debba intendere la fiducia, che si può avere da uno o dall'altro dei deputati nella persona del guardasigilli; dal canto mio dirò, che se potesse esser mai la ragione politica a dover prevalere nel dare il voto all'attuale Codice; io sarei lieto di darlo fiducioso e pieno all'onorevole guardasigilli, che avrà, ne sono sicuro, l'onore di apporre il suo nome al nuovo Codice penale; imperocchè se c'è persona, che possa incarnare come concetto politico il mio ideale, questa è l'onorevole Zanardelli; oggi, che è così dif-